

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1860-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1961 (V. Stampati nn. 809-1857-B)

modificato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica nella seduta del 18 gennaio 1962

modificato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 aprile 1962 (V. Stampati nn. 809-1857-B)

d'iniziativa dei deputati CAPPUGI, STORTI Bruno, CALVI, PAVAN, TOROS, SCALIA Vito, BIANCHI Gerardo, ZANIBELLI (n. 809); e del deputato CUTTITTA (n. 1857)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 aprile 1962*

Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per quanto concerne la liquidazione definitiva della pensione

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate per quanto concerne la riliquidazione definitiva della pensione

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è sostituito dai seguenti:

« Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrate Tesoro viene operata in ragione del 6 per cento, sarà liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo di servizio trascorso in ausiliaria.

Qualora l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, il nuovo trattamento di quiescenza sarà liquidato sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali relativi al periodo trascorso in congedo ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per quanto concerne la liquidazione definitiva della pensione

Art. 1.

Gli ultimi due commi dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sono sostituiti dai seguenti:

« Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrate Tesoro viene operata in ragione del 6 per cento, è liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno il nuovo trattamento di quiescenza è liquidato sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo.

Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità ai sensi dell'articolo 44 o a domanda ai sensi dell'articolo 43, il periodo di permanenza in ausiliaria agli effetti del primo e secondo comma del presente articolo è ridotto alla metà ».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

All'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Tale limitazione non riguarda gli ufficiali collocati in congedo a domanda in base alle leggi di sfollamento del 1946.

L'efficacia delle disposizioni di cui al secondo comma è estesa al periodo di permanenza degli ufficiali nella riserva, ove essi non siano transitati per l'ausiliaria (qualunque sia la ragione del collocamento nella riserva e la posizione dalla quale vi siano transitati) per la durata complessiva di otto anni (12 per gli ufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica) a datare dalla cessazione del servizio permanente, durante i quali periodi gli interessati sono soggetti alla ritenuta del sei per cento in conto entrata Tesoro.

Il trattamento di cui al comma precedente si applica anche agli ufficiali posti nella riserva o in congedo assoluto dal servizio permanente effettivo per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ai quali viene operata la ritenuta del 2 per cento in conto entrata Tesoro ».

Art. 3.

Agli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si troveranno ad avere già compiuti gli otto anni dalla cessazione del servizio permanente effettivo, sarà riliquidata la pensione in base alle nuove norme.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 2.

L'ufficiale che cessi o abbia cessato dal servizio permanente per età ovvero per ferite, lesioni o infermità e sia o sia stato collocato nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello indicato nel primo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dell'ultimo stipendio percepito, maggiorato degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo suddetto.

Analogo beneficio compete, al termine del periodo di cui al comma precedente, in relazione alla minore durata di permanenza nell'ausiliaria, all'ufficiale nei cui confronti trovi o abbia trovato applicazione il terzo comma del citato articolo 56.

Durante il tempo computato ai fini della maggiorazione degli aumenti biennali dello stipendio prevista dal presente articolo l'ufficiale è assoggettato alla ritenuta del 6 per cento in conto entrata Tesoro, a meno che non cessi o abbia cessato dal servizio permanente per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, nel qual caso la ritenuta è del 2 per cento.

Per l'ufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia già cessato dal servizio permanente, il pagamento della ritenuta di cui al comma precedente si effettua all'atto della riliquidazione della pensione, previo conguaglio con la ritenuta del 2 per cento a suo tempo operata.

Art. 3.

Agli ufficiali che al 1° gennaio 1962 si trovino ad aver già compiuto il periodo indicato negli articoli 1 e 2 e ai loro aventi causa è riliquidata la pensione in base alle norme della presente legge, con effetto dalla data suddetta.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.

Art. 5.

All'onere di lire 530 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 143, per lire 333 milioni, n. 135, per lire 89 milioni, n. 152, per lire 108 milioni, dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62 e di opportuni capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 4.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche agli ufficiali della guardia di finanza.

Art. 5.

All'onere di lire 550 milioni derivante nell'esercizio finanziario 1961-62 dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 135 (lire 89 milioni), n. 143 (lire 333 milioni) e n. 152 (lire 108 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del capitolo n. 38 (lire 20 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

All'onere di lire 1.100 milioni relativo all'esercizio 1962-63 si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 120 (lire 218 milioni), n. 143 (lire 665 milioni) e n. 159 (lire 177 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1961-62 e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo n. 38 (lire 40 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.